

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.p.A., insediamento ubicato in loc. Madregolo di Collecchio - Adozione modifica sostanziale dell'A.U.A. (titolo entro P.A.U.R. V.I.A.)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1789 del 05/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- il DM 69/2018;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- la classificazione acustica del Comune di Collecchio;

VISTI, INOLTRE:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;

PREMESSO

- che la ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.p.A è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Pedemontana in data 21/07/2014 con protocollo N. 9992 (sulla base dell'atto di adozione AUA prot. n.52207 del 18/07/2014 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma), per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la ditta risulta iscritta alla posizione n°42 del "Registro provinciale della imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata";
- la modifica dell'AUA adottata da Arpae SAC Parma con atto prot. n.60237 del 14/09/2015 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Pedemontana con provvedimento conclusivo protocollo n. 12585 del 15/09/2015;

CONSIDERATO:

- la domanda di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), presentata al Servizio V.I.P.S.A. della Regione Emilia-Romagna dalla SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.p.A., nella persona del Sig. Antonio Varoli Piazza in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento nel comune di Collecchio (PR), in Strada del Bergamino n. 16 - Loc. Madregolo - C.A.P. 43044, è stata acquisita da Arpae con nota, n° Prot. 8103 del 30/03/2018, trasmessa ad Arpae ed al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna (PG/2018/225411 del 30/03/2018 fascicolo regionale 17/2018 VIA), dal proponente relativa al progetto di aumento della capacità di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto S.I.P. S.p.a. esistente in loc. Madregolo, Collecchio (PR);
- la domanda di adeguamento al DM n.69/2018 presentata in corso di istruttoria di VIA e contestuale modifica AUA dalla Società Industria Pietrisco - S.I.P. S.p.a., in data 25/10/2018 e acquisita al prot. Arpae PGPR/2018/22998, successivamente integrata in data 05/02/2019 (prot. Arpae PG/2019/19172) con Dichiarazione di conformità relativa ai primi tre lotti di granulato recuperato ai sensi del DM 69/2018 e con documentazione acquisita al prot. PGPR/2019/38582 dell'11/03/2019 (Planimetria aggiornata dello stato attuale e di fatto, perizia giurata).

VISTO

- che in seguito a verifica di completezza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvenuta in data 11/05/2018 da parte di Arpae SAC Parma, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che dal 17/05/2018 prendeva avvio il periodo per la formulazione delle osservazioni (60 giorni dal 17/05/2018);
- che la domanda di VIA comprende i seguenti titoli abilitativi / autorizzazioni:
 - Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs.152/06 e smi e L.R. 04/2018;
 - Valutazione di Incidenza e nulla-osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
 - Modifica sostanziale A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- che la Conferenza di Servizi ha visto partecipi i seguenti Enti competenti: Regione Emilia-Romagna, Arpae Parma, Provincia di Parma, Comune di Collecchio, AIPO, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per l'Emilia Occidentale, AUSL Parma - Distretto Sud Est;
- che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 - la prima seduta della CdS istruttoria si è tenuta in data 13/07/2018;
 - dopo l'arrivo (in data 26/11/2018 prot.n. PGPR/2018/24982) delle integrazioni richieste con prot. Arpae n. 16365 del 02/08/2018, si è svolta:
 - la prima seduta della CdS decisoria in data 21/12/2018;
 - la seconda seduta della CdS decisoria in data 18/02/2019;
 - la terza seduta della CdS decisoria in data 11/03/2019 aggiornatasi al 20/03/2019;
 - l'ultima seduta si è tenuta il 02/04/2019 aggiornatasi al 05/04/2019;
- nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi si sono recepiti i pareri o nulla osta degli Enti sopra elencati, ciascuno per quanto di specifica competenza, anche relativamente alla modifica sostanziale dell'AUA, i quali sono compresi nel Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, contenuto all'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui il presente atto è parte integrante;
- nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi si sono recepite valutazioni ed elementi di chiarimento da parte della Ditta a fronte di quanto via via emerso a seguito di approfondimenti istruttori e di valutazione tecnica della CdS così come recepiti nell'ambito dello sviluppo del verbale conclusivo del PAUR e in esso richiamati;
- la documentazione di chiarimento pervenuta direttamente dalla Ditta in data 08/03/2019 e acquisita al prot. Arpae PGPR/2019/37820 a fronte di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi (seduta del 18/02/2019);

- la documentazione di chiarimento pervenuta direttamente dalla Ditta in data 19/03/2019 (prot. Arpae PGPR/2019/44381) a fronte di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi (seduta del 11/03/2019);
- la documentazione a chiarimento pervenuta direttamente dalla Ditta in data 01/04/2019 prot. Arpae PG/2019/51481 a fronte di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi (seduta del 20/03/2019);
- l'ulteriore documentazione a chiarimento pervenuta direttamente dalla Ditta in data 05/04/2019 prot. Arpae PG/2019/55358, a fronte di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi (seduta del 05/04/2019);

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria condotta, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- o **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, in merito al quale dichiara in particolare *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" (AUA rilasciata con provvedimento del SUAP Unione Pedemontana prot. n. 9992 del 21/07/2014 e s.m.i.) relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue"*;
- o **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;
- o **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico** (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha dichiarato *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" (AUA rilasciata con provvedimento del SUAP Unione Pedemontana prot. n. 9992 del 21/07/2014 e s.m.i.) relativamente all'impatto acustico"*;
- o **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216** del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Ditta risulta iscritta alla posizione n°42 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, in merito alla quale la Ditta ha chiesto modifiche sostanziali;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, per la matrice recupero di rifiuti:

che la modifica richiesta, così come integrata in istruttoria, consiste nell'aumento di potenzialità di recupero e modifiche gestionali in adeguamento al DM 69/2018 che disciplina la cessazione di qualifica di rifiuto del fresato da conglomerato bituminoso; in particolare si chiede:

- per il codice E.E.R. 170302: incremento della capacità di recupero a 50.000 t/anno per la produzione di conglomerato “vergine” a caldo e a freddo (ex operazione di recupero 7.6.3.a) ai sensi dell’Allegato del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.); per la produzione di conglomerato “vergine” a caldo si prevede l’incremento della quota di rifiuto di fresato impiegato dal 10-15% al 20-25%; contestualmente alla domanda di VIA, in data 25/10/2018 la ditta ha presentato domanda di Adeguamento al DM 69/2018 ai sensi del medesimo decreto. Coerentemente con i disposti di quest’ultimo la ditta chiede di sostituire la tipologia del DM 5/2/98 e s.m.i. con gli scopi specifici “Miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); Miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo” di cui alla parte a) dell’Allegato 1 al DM 69/2018;
- per il codice E.E.R. 170302: incremento della capacità di recupero a 38.000 t/anno per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali (operazione di recupero 7.6.3.c) ai sensi dell’Allegato del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con l’introduzione di una quota media di fresato sul prodotto finito del 50/70%; contestualmente alla domanda di VIA, in data 25/10/2018 la ditta ha presentato domanda di Adeguamento al DM 69/2018 ai sensi del medesimo decreto. Coerentemente con i disposti di quest’ultimo la ditta chiede di sostituire la tipologia del DM 5/2/98 e smi con lo scopo specifico “Produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione del recupero ambientale” di cui alla parte a) dell’Allegato 1 al DM 69/2018;
- per il codice E.E.R. 170302: aumento della capacità di messa in riserva (R13) annua a 88.000 t/anno (al pari della capacità di recupero), mentre nessuna modifica è richiesta per la quantità massima istantanea di messa in riserva che rimarrà come da comunicazione vigente di 22.000 t (A.U.A. rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 9992 del 21/07/2014);
- per il codice E.E.R. 170302: aumento della potenzialità giornaliera massima di recupero (R5) a 600 t/giorno; in corso di istruttoria, coerentemente con i disposti del sopra citato DM 69/2018, dovendo adeguarsi al volume pari a 3.000 mc, (corrispondenti a 4.800 t) quale lotto massimo fissato dal decreto per il campionamento e le analisi di conformità tali da determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta chiede di equiparare la potenzialità giornaliera di recupero (R5) a 4.800 t/giorno (dal momento che le 600 t/giorno, precedentemente calcolate sulla base della potenzialità nominale dell’impianto di trattamento, non risultano più pertinenti in quanto il trattamento avverrà successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi del DM 69/2018);
- per il codice E.E.R. 170302: rinuncia all’attività di recupero 7.6.3. b) (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali) in quanto non più di interesse;
- per il codice E.E.R. 010412: nessuna modifica rispetto a quanto già autorizzato (3.000 t di potenzialità annua di messa in riserva (R13) e 2.200 t di capacità istantanea);
- aggiornamento della Planimetria layout impianto con nuova individuazione delle aree dedicate allo

stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei materiali con cessazione di qualifica rifiuto (“end of waste”) e delle altre materie prime (riferimento prot. Arpae PG/2019/51481 del 01/04/2019 – che costituisce l’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente atto);

- secondo quanto previsto dal DM n.69/2018 l’attività di recupero rifiuti (R5) si conclude con le verifiche previste dallo stesso DM sul rifiuto fresato che, se superate positivamente, permettono la compilazione della Dichiarazione di Conformità da trasmettere all’Autorità competente e conseguentemente la produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”. Pertanto, le produzioni di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e la produzione di stabilizzati legati o slegati, svolte a valle della cessazione della qualifica di rifiuto, non si configurano più come attività di recupero rifiuti;

CONSIDERATO, per la matrice scarichi idrici

che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella variante al P.T.C.P. - approfondimento in materia di tutela delle acque;

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

- che l’istanza in esame riguarda un insediamento esistente in cui viene svolta, a fronte di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza pervenuta, l’attività di “Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi”, e l’oggetto della modifica sostanziale dell’AUA riguarda, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di incremento della potenzialità per l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata presso lo stabilimento in oggetto;
- per l’inquadramento programmatico, in ordine alla pianificazione territoriale vigente, si rimanda al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di incremento della potenzialità per l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui il presente atto è parte integrante;

RILEVATI

- i pareri favorevoli espressi da Comune di Collecchio e dall’A.U.S.L. Distretto Sud-Est - S.I.S.P. in sede di Conferenza di Servizi e richiamati nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del Provvedimento Unico Autorizzativo Regionale;
- la Determina n. 226/2019 del 26/03/2019 contenente Nulla osta e Valutazione di Incidenza relativa alla procedura di Procedimento Unico di VIA in oggetto, rilasciata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, trasmessa con nota prot. n.2373 del 29/03/2019 (prot. Arpae PG/2019/51295

del 29/03/2019), contenente prescrizioni, allegata al PAUR quale sua parte integrante;

- relazione tecnica di competenza relativa alle matrici rifiuti, emissioni in atmosfera, emessa da Arpae Emilia Romagna – Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma – Servizio territoriale, con nota PG/2019/55244 del 05/04/2019, contenente prescrizioni, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che (D.P.R. 59/2013) il provvedimento conclusivo nel quale confluisce la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza di Arpae - SAC di Parma, è il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e conclusivo del procedimento;

DETERMINA

DI SOSTITUIRE

L'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot.n. 9992 del 21/07/2014, modificato con Provvedimento Conclusivo N. 12585 del 15/09/2015;

DI ADOTTARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.p.A., nella persona del Sig. Antonio Varoli Piazza in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel Comune di Collecchio (PR), in Strada del Bergamino n. 16 – Loc. Madregolo – C.A.P. 43044, e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativo all'esercizio dell'attività di "Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi", comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici,

di specifica competenza comunale e di cui nulla è stato modificato, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere precedentemente espresso da A.R.P.A. con nota prot. n. 4567 del 28.04.2014 (Allegato 3) e nel provvedimento precedentemente emesso dal Comune di Collecchio in data 29.04.2014 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e di cui nulla è stato modificato, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 21/07/2014 prot. n. 9992):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione degli inerti (ghiaia in natura) e acque meteoriche di dilavamento del piazzale di stoccaggio del fresato previo trattamento in tre vasche di decantazione utilizzate in alternativa (più una di emergenza);
- corpo idrico ricettore: Fiume Taro;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 141.000 mc/anno + 500 mc/anno;
- portata media: 0,016 mc/s;
- portata massima: 0,022 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere precedentemente espresso da A.R.P.A. con nota prot. n. 4567 del 28.04.2014 (Allegato 3) e nell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po in

data 15.02.2010 prot. PG.2010.0038978 (Allegato 5) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della Parte Terza.
- 2) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma.
- 3) Così come prescritto nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 21/07/2014 prot. n. 9992:
 - l'aspirazione dalla vasca di raccolta delle acque di dilavamento dovrà essere eseguito in modo da escludere la parte superficiale del refluo stazionante nella vasca (posizionamento della tubazione sul fondo e vuotatura non completa della vasca);
 - la vasca dovrà essere periodicamente vuotata completamente e pulita con smaltimento del contenuto come rifiuto, provvedendo a conservare documentazione di quanto eseguito.
- 4) La rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

- 7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

- 12) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda non inviate al trattamento depurativo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.
- 13) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.
- 14) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B"", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.
- 15) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".
- 16) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

per le emissioni in atmosfera,

al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - S.T. di Parma prot. n. PG/2019/55244 del 05/04/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a fronte di quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae - S.T. di Parma prot. n. PG/2019/55244 del 05/04/2019:
 - **durante le fasi di caricamento da autobotte i gas dovranno essere inviati all'interno dell'autocisterna stessa, poiché dovrà essere esclusivamente utilizzato quale sistema di carico il cosiddetto "pieno per vuoto e vuoto per pieno";**
 - **gli adeguati impianti di abbattimento a carboni attivi a servizio delle emissioni E27, E28 e E29 andranno installati entro tre mesi dall'emissione del provvedimento di PAUR;**
 - **la Ditta deve dotarsi di specifica procedura in cui deve essere definita la modalità utilizzata per la verifica dell'efficacia degli impianti di abbattimento a carboni attivi a servizio delle emissioni E27, E28 e E29, anche al fine di stabilire la frequenza della sua sostituzione: ogni verifica/sostituzione/manutenzione dovrà essere annotata sul registro delle emissioni;**
 - **i camini delle emissioni E27, E28 e E29 dovranno essere opportunamente alzati dal suolo ad almeno 4 metri e nel rispetto del titolo abilitativo del Comune;**
 - **successivamente all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna, durante il periodo di massima attività e comunque entro il mese di ottobre 2019, dovranno essere eseguite nuove misure della concentrazione di odore, mediante olfattometria dinamica, e uno studio di impatto odorigeno, condotto mediante studio matematico delle ricadute;**
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **N. 26, 27, 28, 29** dovranno essere inviati **ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma** entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni N. 26, 27, 28, 29 di cui al punto precedente è fissato ad un anno dalla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

...”

per la matrice impatto acustico

e di cui nulla è stato modificato, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Collecchio in sede di Conferenza di Servizi e richiamato nel Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del PAUR, in precedenza pareri espressi dal Comune di Collecchio in data 06.08.2015 prot. n. 11709 e (Allegato 6) e da A.R.P.A. con nota prot. n. 8972 del 05.08.2015 (Allegato 7), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro un mese e mezzo dall'approvazione del PAUR dovrà essere realizzata una nuova campagna di misurazione acustica presso gli impianti;
- tali misurazioni dovranno essere effettuate anche durante la prima campagna di lavorazione notturna;

per la matrice rifiuti,

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di:

- Arpae S.T. di Parma PG/2019/55244 del 05/04/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 è ammesso il recupero esclusivamente delle seguenti tipologie di recupero ex DM 5/2/98 e smi e DM 69/2018, e secondo le finalità, quantità e condizioni appresso elencati a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente:

D.M. 68/2018	Recupero di fresato da conglomerato bituminoso	
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codice E.E.R.	170302: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	
Attività di recupero	<p>Conformità ai requisiti analitici e granulometrici e rispetto di norme UNI specifiche di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - b.1) verifiche sul rifiuto in ingresso; - b.2.1) test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; parametri da ricercare: Amianto, Sommatoria IPA (parametri da 25 a 34, Tab. 1, All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi); limiti riportati in tab. b.2.1 del DM 69/2018); - b.2.2) test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; test di cessione secondo il metodo riportato in allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; parametri e limiti riportati nella tabella B.2.2 del DM 69/2018) 	
Scopi specifici di cui all'Allegato 1, parte a) del DM 69/2018 (art. 3)	R5	- Miscela bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7) ⁽¹⁾
		- Miscela bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo ⁽²⁾
		- Produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione del recupero ambientale ⁽³⁾
Attività di messa in riserva	R13	Messa in riserva dei rifiuti propedeutica alle attività di recupero R5 di cui sopra
Quantità massima annua di recupero (R5)	⁽¹⁾ + ⁽²⁾ : 50.000 t/anno ⁽³⁾ : 38.000 t/anno	31.250 mc/anno 23.750 mc/anno
Quantità massima giornaliera di recupero (R5)⁽⁴⁾	4.800 t/giorno⁽⁴⁾	3000 mc/giorno⁽⁴⁾
Quantità massima annua di messa in riserva (R13)	88.000 t/anno	55.000 mc/anno
Quantità massima istantanea di messa in riserva (R13)	22.000 t	14.000 mc

⁽⁴⁾ la potenzialità giornaliera di recupero è da intendersi riferita e vincolata al volume e quantitativo di lotto massimo (3.000 mc, come definita dal DM 69/2018) che viene sottoposto e supera positivamente le analisi di cui alla Parte b) dell' Allegato 1 al DM 69/2018.

Tipologia 12.7 ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Fanghi costituiti da inerti
Provenienza 12.7.1	Chiarificazione e decantazione naturale di acque di lavaggio di inerti; attività estrattive
Caratteristiche del	Fanghi contenenti limi, argille, terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale

rifiuto 12.7.2			
Codice E.E.R.	01.04.12: sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		
Attività di messa in riserva 12.7	R13	Messa in riserva dei rifiuti avviati alle attività di recupero individuate al punto 12.7.3	
Quantità massima annua di messa in riserva (R13)		3.000 t	2.455 mc
Quantità massima istantanea di messa in riserva (R13)		2.200 t	1.800 mc

- 2 la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nella domanda di modifica AUA e sue integrazioni presentata entro le procedura di VIA e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e dal DM 69/2018;
- 3 la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto prescritto nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale a conclusione alla procedura di VIA, dei pareri e nulla osta ivi contenuti e, in particolare, della relazione tecnica di Arpae ST di Parma (Allegato 2);
- 4 L'attività di recupero (R5) del rifiuto codice E.E.R. 170302 (fresato da conglomerato bituminoso) dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 68/2018, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 4.1 Il cumulo di rifiuti appartenenti al codice E.E.R. 17 03 02 messo in riserva viene quindi verificato come da DM 69/18 con una serie di campionamenti rappresentativi della dimensione del cumulo (in numero minimo di uno ogni 3000 m³ di rifiuto). I rifiuti che sono conformi alle prove di tipo chimico e granulometrico cessano la qualifica di rifiuto, diventando granulato da utilizzarsi secondo gli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM stesso (Parte a), Allegato 1), di seguito descritti:
- 4.1.1 Miscela bituminosa prodotta con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- 4.1.2 Miscela bituminosa prodotta con un sistema di miscelazione a freddo;
- 4.1.3 Produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione del recupero ambientale.
- 4.2 La cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018:
- 4.2.1 b.1) verifiche sul rifiuto in ingresso (controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso, secondo le specifiche contenute nel DM 69/2018 in tale punto);
- 4.2.2 b.2.1) test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento

- 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; parametri da ricercare: Amianto, Sommatoria IPA (parametri da 25 a 34, Tab. 1, All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi); limiti riportati in tabella b.2.1 del DM 69/2018);
- 4.2.3 b.2.2) test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato in allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2) del DM 69/2018);
- 4.3 ai sensi dell'art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 4.4 ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;
- 4.5 il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of

waste”), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;

4.6 al completamento di un “lotto” di 3000 mc è effettuato il test come indicato nell’Allegato 1 del Decreto n.69/18 e il rifiuto rimane in “area di quarantena” fino all’arrivo degli esiti dei test effettuati; se positivi il rifiuto diventa “granulato di conglomerato bituminoso” e viene spostato dalla superficie impermeabilizzata e posto nelle immediate vicinanze degli impianti come da cartina allegata in un tempo massimo di un mese;

4.7 la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli “scopi specifici” previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;

5 il refluo contenuto nella vasca di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito come rifiuto, nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo; i periodici conferimenti a ditta autorizzata dovranno avvenire almeno una volta l’anno;

6 relativamente all’attività di sola messa in riserva (R13) la Ditta dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) l’area impermeabilizzata di superficie totale pari a 3.110 mq dedicata alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso codice E.E.R. 170302 è divisa in lotti da 3.000 mc; tali lotti dovranno essere mantenuti separati da blocchi di cemento con altezza variabile da 2 a 4 metri; considerando la massima potenzialità di messa in riserva e la capacità annua di recupero di progetto, si rende necessario effettuare almeno 4 svuotamenti completi dell’area di messa in riserva nel corso dell’anno;
- b) le altezze dei cumuli di rifiuto di fresato di conglomerato bituminoso non dovranno superare i 7 metri;
- c) i cumuli di granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere identificati con apposita cartellonistica; i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
- d) per la tipologia di rifiuti 12.7 del DM 05/02/1998 e s.m.i. per la quale è richiesta la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all’impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- e) potranno essere ritirati solamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza);
- f) i rifiuti della tipologia di rifiuti 12.7 del DM 05/02/1998 e s.m.i., dopo avere subito la fase di messa in riserva, saranno avviati ad idoneo impianto di recupero avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art.193 del

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con "codice CER specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da..."); a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento ai fini della caratterizzazione del rifiuto dovrà essere attestata tramite esecuzione degli appositi test analitici (test di non pericolosità), dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, commi 4 e 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e dovrà essere effettuata a cura di un tecnico abilitato che redigerà apposito verbale di prelievo da allegare al referto analitico finale, quest'ultimo sarà comprensivo di tutti i parametri richiesti per quella particolare tipologia di rifiuto;
 - h) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. i campionamenti dovranno essere rappresentativi, ed effettuati secondo le norme UNI 10802, le analisi dovranno essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - i) dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
 - j) dovrà essere mantenuta la netta separazione fra rifiuti in ingresso e materiali con cessazione di qualifica di rifiuto ("end of waste"), a valle del recupero ai sensi del DM 69/2018, nel rispetto dell'ubicazione delle rispettive aree dedicate come individuate all'interno della Planimetria aggiornata presentata dalla Ditta e allegata quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- 7 devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti (mediante umidificazione degli stessi e l'utilizzo di coperture mobili) e dal transito di mezzi (mediante regolare e periodica bagnatura del piazzale); dovranno comunque essere osservate le specifiche prescrizioni decise dalla Conferenza di Servizi di cui al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, nonché alla relazione tecnica di Arpae ST di Parma (Allegato 2);
- 8 l'attività dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22), fatte salve le disposizioni impartite nei pareri di cui agli Allegati 6 e 7;
- 9 dovrà essere mantenuta l'integrità e l'efficacia di tutte le opere e misure di mitigazione previste e considerate nell'ambito delle valutazioni condotte nel procedimento di PAUR;
- 10 nell'area non dovranno essere in funzione più di tre impianti contemporaneamente;
- 11 gli autocarri in ingresso ed in uscita dall'insediamento non dovranno superare i 35 km/h;
- 12 per le attività rientranti tra quelle indicate dal D.P.R. 01/08/2011, n.151 e s.m.i., la gestione dell'impianto è subordinata all'attuazione e mantenimento del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

una volta acquisito il C.P.I. dovrà essere rinnovato e mantenuto aggiornato alla sua scadenza e in caso di introduzione di nuove attività soggette o di modifiche ai presidi antincendio;

13 entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:

- denominazione della ditta;
- classe attività;
- partita IVA;
- causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;

ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

La non ottemperanza delle prescrizioni del presente comporterà le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero

necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.


Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna. L'A.U.A. esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013. Il presente atto è trasmesso, quale titolo abilitativo contestuale al provvedimento di VIA, alla Regione Emilia-Romagna, che provvede al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Collecchio, A.U.S.L. - Distretto Sud Est – S.I.S.P., AIPO ed Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, è Paolo Maroli.

Sinadoc n° 11913/2019


Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



argine di terra rivegetato

cumulo inerti la

cumulo ino



stabilizzati legati con cemento con l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso



072.666

072.639

072.523

071.022

070.849



071.404

075.763

076.606

Rif.Prot.Arpae PGPR.2018/13917 del 02/07/2018
Sinadoc n.12176/18

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Procedura di Procedimento Unico di VIA ai sensi dell'art. 15 della LR 04/18 e dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06 smi per incremento della capacità di recupero rifiuti speciali non pericolosi (CER 170302) a 50.000 t/anno per la produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (38.000 t/anno).

Relazione Tecnica

Ditta: Società Industrie Pietrisco (S.I.P.)

Sede legale e stabilimento in loc. Madregolo di Collecchio, Parma.

Con la presente si trasmette la relazione tecnica di cui all'oggetto che va a sostituire integralmente quanto già inviato in data 29/03/2019 con protocollo PG/2019/51609.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana con Atto Prot.n. 9992 del 21/07/2014 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Matrice rifiuti:

Considerato che:

La Ditta è autorizzata all'attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite AUA rilasciata dal SUAP in data 21/07/2014 con protocollo n. 9992 e successivamente modificata con Atto SUAP dell'Unione Pedemontana, protocollo n. 839/2015, in data 15/09/2015.

La ditta SIP S.p.A. è attualmente iscritta nel "Registro provinciale della imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata" al n.42 per le operazioni di recupero R13 ("messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12") e R5 secondo quanto specificato dal DM 05/02/1998 e s.m.i. – Allegato 1 – Sub-allegato 1, delle seguenti tipologie: 7.6 (R13 e R5) (cod. EER 170302) e 12.7 (R13 per il successivo conferimento ad imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni di recupero R5) (cod. EER 010412).

L' incremento richiesto con la procedura di VIA prevede un aumento esclusivamente per il codice EER 170302 così suddivisi:

- 50000 t/anno per la produzione di conglomerato "vergine" a caldo e a freddo (operazione di recupero 7.6.3.a) ai sensi dell'Allegato del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), con un incremento della quota

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

di rifiuto di fresato impiegato dal 10-15% al 20-25% per la produzione di conglomerato “vergine” a caldo.

- 38000 t/anno per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali (operazione di recupero 7.6.3.c) ai sensi dell'Allegato del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.)
- aumento della potenzialità giornaliera massima di recupero a 600 t/giorno;

Nel corso della procedura di VIA la Ditta ha inviato l'**aggiornamento dell'autorizzazione/comunicazione ai sensi dell'art.6 comma 1 del DM n.69 del 28/03/2018**, relativa ad impianto di produzione di granulato bituminoso da operazione di recupero R5 di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302) contenente l'adesione della ditta stessa a quanto previsto dal Decreto citato.

Secondo quanto previsto dal DM n.69/2018 l'attività di recupero rifiuti (R5) si conclude con le verifiche previste dallo stesso DM sul rifiuto fresato che, se superate positivamente permettono la compilazione della dichiarazione di conformità e conseguentemente la produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”.

La produzione di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e la produzione di stabilizzati legati o slegati non si configurano più come attività di recupero rifiuti.

Il potenziamento della capacità di recupero rifiuti è riferito unicamente al codice EER 170302, così suddivisa:

Potenzialità complessiva annuale R5: 88000 t/anno

Potenzialità giornaliera R5: 4800 t/giorno (3000 m³)

Potenzialità istantanea R13: 22000 t (14000 m³)

La superficie dell'area per il deposito del rifiuto conglomerato bituminoso codice EER 170302 è impermeabilizzata e dotata di vasca di raccolta delle acque ed è pari a 3110 m².

Considerando la potenzialità massima istantanea di messa in riserva e la capacità annua di recupero di progetto, si rende necessario effettuare almeno 4 svuotamenti completi dell'area di messa in riserva nel corso dell'anno.

La Ditta, per garantire il monitoraggio delle modalità di impiego del “granulato di conglomerato bituminoso”, introdurrà nelle procedure aziendali la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i “singoli scopi specifici” previsti nel DM stesso, le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale.

La Ditta per il codice EER 170302 rinuncia all'attività di recupero 7.6.3. b (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali) in quanto non più di interesse.

Nessuna modifica è richiesta per la tipologia 12.7 fanghi costituiti da inerti codice EER 010412:

Potenzialità complessiva annuale R13: 3000 t/anno

Potenzialità istantanea R13: 2200 t (1800 m³)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

La zona di messa in riserva dei residui della lavorazione degli inerti naturali codice EER 010412 è adiacente all'area di stoccaggio del rifiuto codice EER 170302, delimitata da argine artificiale è impermeabilizzata ed è pari a 450 m².

Si ritiene che

la ditta debba rispettare tutti i criteri specifici stabiliti dal Decreto 28 marzo 2018 n.69 per i quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter del D.Lgs.152/06 subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

- l'area impermeabilizzata è dedicata esclusivamente ai rifiuti in ingresso codice EER 170302
- l'area impermeabilizzata è suddivisa in lotti da 3000 m³ separati da blocchi di cemento con altezza variabile da 2 a 4 metri
- le altezze dei cumuli di rifiuto di conglomerato bituminoso non dovranno superare i 7 metri
- sui rifiuti in ingresso è effettuato un controllo visivo per verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso
- al completamento di un "lotto" di 3000 m³ è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18 e il rifiuto rimane in "area di quarantena" fino all'arrivo degli esiti dei test effettuati, se positivi il rifiuto diventa "granulato di conglomerato bituminoso" e viene spostato dalla superficie impermeabilizzata e posto nelle immediate vicinanze degli impianti come da cartina allegata in un tempo massimo di un mese
- il produttore attesta il rispetto dei criteri indicati nell'art.3 del DM n.69/18 con una Dichiarazione di conformità secondo il modulo dell'Allegato 2 del DM n.69/18 che invierà ad Arpae
- la ditta, per garantire il monitoraggio delle modalità di impiego del granulato di conglomerato bituminoso, registra in apposita modulistica la quantità di granulato bituminoso utilizzato per i "singoli scopi specifici" previsti nel DM stesso, le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale
- i cumuli di granulato di conglomerato bituminoso sono identificati con apposita cartellonistica
- nel caso in cui il lotto non sia conforme alle analisi esso sarà gestito come rifiuto prodotto da SIP spa provvedendone all'opportuna segregazione, identificazione e al conferimento a smaltitori recuperatori autorizzati.

Nessuna modifica è invece richiesta per la tipologia 12.7, fanghi costituiti da inerti (EER 010412).

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana con Atto Prot.n. 9992 del 21/07/2014;
2. in merito alla matrice emissioni in atmosfera la richiesta di incremento della capacità di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

- recupero rifiuti speciali non pericolosi (EER 170302) a 50.000 t/anno, la Ditta ha richiesto l'aumento delle ore autorizzate di funzionamento giornaliero dell' emissione E01 (da 5 a 8), pur mantenendo invariato il numero di ore di funzionamento autorizzate annuali;
3. nel corso della procedura di VIA, è emersa la criticità in merito alle emissioni odorigene; per la cui risoluzione, la Ditta ha proposto il convogliamento degli sfiati delle cisterne di stoccaggio del bitume: le emissioni esistenti E4-E5-E6-E7-E8-E9 saranno sostituite dalle nuove E27-E28-E29. Trattandosi di sistemi necessari ad assicurare la conduzione in sicurezza dell'impianto, tali emissioni potranno essere attive 24 ore per 365 giorni, ma a seguito delle valutazioni trasmesse dalla Ditta, sono state stimate significative solo quando il bitume è in fase di ricircolo e alla temperatura di 160 °C cioè 12 ore per 220 giorni. I flussi emissivi calcolati saranno pertanto riferiti al periodo più significativo.
 - I vapori prodotti durante le fasi di ricircolo del bitume nel sistema cisterna-impianto (per mantenerlo alla giusta viscosità) dovranno essere inviati ad un sistema di carboni attivi, prima dell'emissione in atmosfera.
 - Durante le fasi di caricamento da autobotte, invece, i gas dovranno essere inviati all'interno dell'autocisterna stessa, poiché dovrà essere esclusivamente utilizzato quale sistema di carico il cosiddetto "pieno per vuoto e vuoto per pieno".
 4. successivamente all'emissione dell'atto autorizzativo, durante il periodo di massima attività, dovranno essere eseguite nuove misure della concentrazione di odore, mediante olfattometria dinamica, corredate di uno studio di impatto odorigeno, condotto mediante studio matematico delle ricadute;
 5. per la riduzione delle emissioni diffuse polverose, gli sfiati dei due silos di stoccaggio di misto cementato saranno convogliati nella nuova emissione E26, previo passaggio su sistema per l' abbattimento del materiale particellare;
 6. l'attività industriale consiste nella "Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi" ;
 7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
 8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
 9. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
 10. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE N.03 – Caldaia oleodinamica a metano per riscaldamento bitume (Pot.600.000 Kcal/h)

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	180	giorni
Altezza minima:	7	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

agenzia
 prevenzione
 ambiente energia
 emilia-romagna

Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N.20 – Caldaia cabina trasformazione metano (Pot. 48.400 Kcal/h)

Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	220	giorni	
Altezza minima:	-	m	
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

si ritiene che

la ditta SIP Industria Italiana Pietrisco il cui Gestore è il Sig. Antonio Varoli Piazza con sede legale impianti in via del Bergamino n.16, loc.Madregolo nel Comune di Collecchio debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01: -“Produzione conglomerati bituminosi”
 (Emissione modificata).**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	58 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	media 5 – massima 8	h
Durata giorni/anno:	150	giorni
Altezza minima:	15	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

agenzia
 prevenzione
 ambiente energia
 emilia-romagna

Inquinanti	Materiale particolare	10	mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	mg/Nm ³
	Ossidi di zolfo (come SO ₂)	600	mg/Nm ³
	SOV (come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm ³
	IPA	0.1	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 17% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%			

EMISSIONE E02: -"Produzione conglomerati bituminosi"
(Emissione modificata).

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	56 000	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	8	h	
Durata giorni/anno:	150	giorni	
Altezza minima:	15	m	
Inquinanti	Materiale particolare	10	mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	mg/Nm ³
	Ossidi di zolfo (come SO ₂)	600	mg/Nm ³
	SOV (come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm ³
	IPA	0.1	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 17% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.			

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONI dalla N. 10 alla N. 15 – Sfiati serbatoi stoccaggio materie prime
(emissioni esistenti)

EMISSIONI N. 16 e N. 17 – Serbatoi stoccaggio materie prime
(emissioni esistenti)

EMISSIONE N. 18 – Serbatoio di miscelazione materie prime
(emissione esistente)

EMISSIONI N. 21 e N. 22 – Serbatoi stoccaggio gasolio
(emissioni esistenti)

EMISSIONE N. 23 – Frantumazione inerti (frantumazione secondaria)
(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm³ determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

EMISSIONE N. 24 – Frantumazione inerti (frantumazione terziaria)
(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm³ determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

EMISSIONE N. 25 – Frantumazione inerti (frantumazione primaria)
(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm³ determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
--------------------	---	---

Durata giorni/anno:	220	giorni
---------------------	-----	--------

EMISSIONE N. 26: -“Sfiato n.2 silos stoccaggio cemento”
(Emissione nuova).

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	8	h	
Durata giorni/anno:	220	giorni	
Altezza minima:	4	m	
Inquinanti	Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 27: -“Sfiato n.2 serbatoi di stoccaggio bitume”
(Emissione nuova).

Gli effluenti gassosi provenienti **dalle fasi di ricircolo del bitume** devono essere captati nel miglior modo possibile e dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a carboni attivi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	365	giorni	
Altezza minima:	4	m	
Inquinanti	SOV (come Carbonio Organico Totale)	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 28: -“Sfiato n.2 serbatoi di stoccaggio bitume”
(Emissione nuova).

Gli effluenti gassosi provenienti **dalle fasi di ricircolo del bitume** devono essere captati nel miglior modo possibile e dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a carboni attivi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	365	giorni	
Altezza minima:	4	m	
Inquinanti	SOV (come Carbonio Organico Totale)	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 29: -“Sfiato n.2 serbatoi di stoccaggio bitume”
(Emissione nuova).

Gli effluenti gassosi provenienti **dalle fasi di ricircolo del bitume** devono essere captati nel miglior modo possibile e dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a carboni attivi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	365	giorni	
Altezza minima:	4	m	
Inquinanti	SOV (come Carbonio Organico Totale)	35	mg/Nm ³

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Periodicità controllo	Annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente

Nell'area di piazzale in cui avviene l'attività lavorativa deve essere sempre mantenuta un'adeguata umidificazione.

Deve essere presente un ulteriore punto di innaffiamento nella zona di ingresso dei mezzi, che provveda a mantenere umidificata la strada di accesso all'azienda per una distanza di almeno 10 metri prima dell'ingresso.

Devono essere limitate le altezze di caduta durante le fasi movimentazione del materiale estratto.

Devono essere sospese le attività che possono produrre emissioni diffuse polverose durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).

I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

All'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

Il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);

Dovrà essere riportata, sul registro di autocontrollo delle emissioni, la durata (ore/giorno e giorni/anno) della fase lavorativa denominata "a freddo", recapitante all'emissione N. 01, od in alternativa alla N. 02.

La Ditta deve dotarsi di specifica procedura in cui deve essere definita la modalità utilizzata per la verifica dell'efficacia degli impianti di abbattimento a carboni attivi a servizio delle emissioni E27 E28 e E29, anche al fine di stabilire la frequenza della sua sostituzione: ogni verifica/sostituzione/manutenzione dovrà essere annotata sul registro delle emissioni.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni 26-27-28-29 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **N.01-02-23-24-25-27-28-29** debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO
Partita IVA/Codice fiscale:	00162770341
Sede legale:	Via del Bergamino, 16, Loc. Madregolo, 43044, Collecchio (PR)
Gestore:	Antonio Varoli Piazza
Sede locale impianti:	Via del Bergamino, 16, Loc. Madregolo, 43044, Collecchio (PR)
Coordinate UTM X:	596166
Coordinate UTM Y:	4961073
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti (inerti, emulsioni bituminose, conglomerati bituminosi) [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	351 000 [t/anno]
Indicatore 2:	Granulato di conglomerato bituminoso utilizzato nella produzione di conglomerato bituminoso
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	50.000 t/anno
Parametri di esercizio	

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

agenzia
 prevenzione
 ambiente energia
 emilia-romagna

Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	402 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1 250
Ossidi di azoto (NO _x):	25 263
Monossido di carbonio (CO):	124
Biossido di carbonio (CO ₂):	268 800 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	32 910
Ossidi di zolfo (SO _x):	74 500
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):	12

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779



Sezione Provinciale di Parma
Viale Bottego, 9
43121 - Parma
Tel. 0521/976.111
Fax 0521/976.112

E-mail: sezpr@arpa.emr.it
Posta elettronica certificata: coopr@cert.arpa.emr.it

Rif. Arpa prot.n.3695
del 07/04/2014

Prot. ARPA n. 4567 del 28/04/2014

Servizio territoriale - sede di Parma
Viale Bottego, 9
43121 - Parma
Tel. 0521 / 976.111
fax 0521 / 976.170

Inviata Tramite PEC

SUAP Unione Pedemontana

e p.c. Provincia di Parma
Servizio Ambiente

Comune di Collecchio
Servizio Ambiente

Oggetto: D.P.R. 13Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –
Ditta Società Industria Pietrisco S.p.A. sita in Collecchio strada del Bergamino n.13.
Rif. SUAP: 156/2014
Rif. Provincia: prot.n. 24997 del 02/04/2014.

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n.59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte si forniscono le seguenti informazioni: trattasi di attività di produzione inerti lapidei emulsionati e conglomerati bituminosi

Matrice acque di scarico:

presa visione dell'istanza pervenuta;

vista la documentazione giacente presso lo scrivente Servizio, risulta che la Società in parola è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui all'autorizzazione unica rilasciata dal SUAP competente n.3819 del 13/04/2013 tuttora valida;
- autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciata dal Comune di Collecchio con atto n.2010/AS014 del 21/01/2011 in fase di rinnovo ed oggetto della presente istanza;

preso atto della dichiarazione allegata all'istanza secondo la quale ad oggi nulla è variato rispetto a quanto autorizzato in precedenza, **si ritiene di poter accogliere favorevolmente l'istanza nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Collecchio n.2010/AS014 del 21/01/2011.**

Matrice rumore:

Preso atto della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del sig. Varoli Piazza Antonio, in qualità di legale rappresentante della ditta "Società Industria Pietrisco S.I.P.




Prot. 5151
del 30/4/2014

COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Ufficio ambiente

Collecchio, 29.04.2014



Spett.le
Provincia di Parma
Servizio Ambiente
PEC

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
PEC

Oggetto: Pratica SUAP 156/2014 - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Società Industria Pietrisco S.I.P. spa - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 156/2014, dalla ditta in oggetto, relativamente all'insediamento produttivo sito in Collecchio – fraz. Madregolo – strada del Bergamino n. 16, con la presente, per quanto di competenza si evidenzia quanto segue:

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, nel prendere atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il gestore dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato, si conferma la compatibilità urbanistica degli impianti di lavorazione che ricadono in "Zona P2 – pre Parco speciale frantoi" regolamentata dall'art 19 del RUE e assoggettata alle Norme del Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro (approvato con DGR n. 2609 del 30.12.1999 – art. 24 delle citate NTA) a Piano particolareggiato "P5 Frantoio Madregolo". Si specifica che l'impianto ricade altresì all'interno di zona assoggettata a vincolo paesaggistico (D.Lgs 22.01.2004 n. 42), in zona di protezione speciale e sito di importanza comunitaria – SIC e ZPS Medio e Basso Taro (cod. IT 4020021), ed in parte in fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela (canale Otto Mulini).
- In merito alla matrice **rumore**, l'insediamento ricade in classe acustica V "aree prevalentemente industriali" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. Si prende atto della dichiarazione del titolare che l'oggetto della domanda è un rinnovo e non sono previste modifiche o potenziamento di opere e impianti;
- per quanto concerne la matrice **rifiuti**, si prende atto di dichiarato dal titolare che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato con determinazione della provincia di Parma n. 1956 del 03.09.2013, confermando quanto già espresso con ns parere del 09.08.2013 prot. n. 8663;
- Per quanto riguarda la situazione relativa agli **scarichi idrici**, si specifica che la ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, n. 2010/AS014, relativa ai servizi igienici dell'edificio adibito ad uffici, rilasciata in data 21.01.2011;
Considerato che lo scarico è classificato come acqua reflua domestica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - parte terza e recapita sul suolo mediante dispersione tramite tubo fenestrato in vespaio di ghiaia collocato sotto il livello di uscita delle acque provenienti dall'impianto di depurazione (degrassatore + impianto ad ossidazione totale);
Vista inoltre la dichiarazione, trasmessa contestualmente alla documentazione di istanza AUA, con cui il titolare della citata autorizzazione allo scarico ha dichiarato che nulla è stato modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico domestico sul suolo relativo ai reflui provenienti dai servizi igienici dell'edificio adibito ad uffici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. sistema di depurazione (degrassatore ed ossidazione totale) deve essere conforme alla documentazione tecnica presentata e adeguato al numero di abitanti equivalenti previsti;
 2. le caratteristiche qualitative delle acque scaricate dovranno risultare costantemente tali da rendere evidente l'esclusiva provenienza da servizi igienici e cucine;

3. è tassativamente vietato scaricare le sostanze di seguito elencate:
 - composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
 - composti organofosforici
 - composti organostannici
 - sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso;
 - mercurio e composti del mercurio
 - cadmio e composti del cadmio
 - oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistentimaterie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;
4. le caratteristiche dello scarico dovranno essere garantite da un efficace e corretto funzionamento e manutenzione dell'impianto di trattamento;
5. periodicamente il depuratore deve essere sottoposto a controllo e ad adeguata pulizia, i materiali di risulta dovranno essere smaltiti da ditta autorizzata, conformemente alla normativa contenuta nel D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – parte IV;
6. la documentazione relativa alla manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dello scarico deve essere conservata presso l'immobile in argomento.

Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA richiesta dalla Ditta per le matrici coinvolte nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

II DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
firmato digitalmente

PROVINCIA DI PARMA
18 FEB 2010
UFF. PROTOCOLLO

Sede di PARMA
Via Garibaldi, 75

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0038978
del 15/02/2010

SIP S.p.a.
Società Industria Pietrisco
Strada del Bergamino n° 16
Loc. Madregolo
43044 COLLECCHIO PR

Gianfranco



Allegati 1

E.p.c. Amministrazione Prov. Le
Servizio Ambiente
Ufficio Autorizzazioni e VIA
Piazzale della Pace n° 1
43100 PARMA PR

120405

Provincia di Parma
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0011488 del 18/02/2010
Classificazione: 12.04.05



E.p.c. AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Via Garibaldi 75
43100 PARMA

OGGETTO 2009.550.200.50.20.595 Comune di Collecchio. Richiesta autorizzazione allo scarico in acque reflue industriali – Ditta SIP S.p.a. Società Industria Pietrisco Insiadimento di Strada del Bergamino n° 16 Loc. Madregolo Prot. n° 278558 del 03 dicembre 2009

In riferimento a quanto richiesto da codesta Ditta con nota in data 27 novembre 2009, per quanto di competenza, ai soli effetti idraulici, ai sensi ed in applicazione degli artt. 93 e seguenti del T.U. n° 523 approvato con R.D del 25 luglio 1904 si autorizza lo scarico di acque reflue industriali, provenienti dalla lavorazione di inerti, nel torr. Taro nel punto indicato nell'allegato stralcio di planimetria catastale

La presente autorizzazione si intende rilasciata con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od enti ed eventuali danni conseguenti

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. G. Larini)

e-mail: stbpo@regione.emilia-romagna.it

SEDI OPERATIVE:


41100 MODENA - Via Fonteraso, 15
Tel. 059 248713 - Fax 059 248750

42100 REGGIO EMILIA - Via Emilia Santo Stefano, 25
Tel. 0522 407711 - Fax 0522 407750

43100 PARMA - Via Garibaldi, 75
Tel. 0521 788713 - Fax 0521 772654

29100 PIACENZA - Via Santa Franca, 38
Tel. 0523 308711 Fax 0523 308716

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.						Fasc.		



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Ufficio ambiente

prot. 11709
del 6/8/15

Spett.le
Provincia di Parma
Servizio Ambiente
PEC

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
PEC

Oggetto: Pratica SUAP 839/2015 - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Società Industria Pietrisco S.I.P. spa - Trasmissione parere di competenza

In riferimento alla domanda inoltrata dalla ditta "Società Industria Pietrisco S.I.P. spa" di modifica dell'autorizzazione di cui all'oggetto, presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 839/2015, inerente la richiesta di introdurre lavorazioni notturne all'attività in essere, comportando una variazione della matrice rumore, senza implicare variazioni sostanziali delle caratteristiche operative come da dichiarazione del legale rappresentante, verificata la documentazione presentata, con la presente si evidenzia quanto segue:

Trattasi di richiesta di n. 16 lavorazioni notturne, per la durata di massimo 4 ore ciascuna, per una media di circa 50 transiti per notte dei mezzi, con attivazione del solo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso marca SIMCB210P, senza aumento della produzione, da effettuarsi nell'arco dell'anno e con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'attività notturna prevista è legata ad interventi di asfaltatura straordinaria relativa a tratti autostradali e percorsi urbani in modo da limitare il disagio alla circolazione stradale.

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dallo Studio Alfa, a firma di tecnici competenti in acustica ambientale, che dimostra la sostenibilità dell'attività sotto il profilo acustico, attestando il rispetto dei limiti di legge (assoluti e differenziali) e della zonizzazione acustica comunale approvata con DCC n. 25 del 12.07.2005, che pone l'area in classe acustica V "aree prevalentemente industriali".


Richiamato inoltre il nulla osta rilasciato alla ditta in argomento in data 17.09.2015, pratica 2014/343, per n. 4 lavorazioni notturne straordinarie, analogamente a quanto richiesto, senza riscontro di alcuna criticità;

Visto inoltre il nulla osta condizionato espresso dall'agenzia Arpa, sez. provinciale di Parma in data 05.08.2015 prot. n. 8972, acquisito agli atti il 06.08.2015 al prot. n. 11685;

Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole alla modifica dell'AUA in oggetto, richiesta dalla ditta, condizionato:

- al rispetto dei valori di rumorosità (assoluti e differenziali) previsti dalla vigente normativa in materia ed dalla zonizzazione acustica comunale;
- alla preventiva comunicazione ai ricettore sensibili, al Comune ed agli organi di controllo, delle date previste per le attività lavorative notturne.

II DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
firmato digitalmente



prot 8972 del 5/8/15

Riferimento a Pg.Pr. 2015/8335 del 22/07/2015
Sinadoc n. 2015/1982

Spett.li
PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO AMBIENTE
SUAP UNIONE PEDEMONTANA
COMUNE DI COLLECCHIO

inviato con PEC

OGGETTO: istanza di modifica AUA, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, relativa alla ditta S.I.P. S.p.a., Comune di Collecchio, loc. Madregolo, via del Bergamino n. 16.

Riferimento SUAP 839/2015.

Fa seguito all'istanza della Provincia di Parma, prot. n. 50726 del 21/07/2015.

Premesso che:

- Trattasi di modifica all'AUA che non comporta variazioni sostanziali delle caratteristiche operative, ad eccezione della matrice acustica, come dichiarato dal legale rappresentante della ditta in oggetto;
- La modifica riguarda la possibilità di effettuare n. 16 lavorazioni notturne, per una durata di circa 4 ore, con esclusione dei mesi di luglio e agosto, con il funzionamento parziale di un solo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, per eseguire

interventi straordinari di asfaltatura, specie per tratte autostradali, al fine di limitare i disagi alla circolazione;

- Tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico datata 30/04/2015, redatta dai tecnici abilitati in acustica ambientale, Ing. Lucio Leoni, Geom. Gianluca Savigni e P.I. Gianluca Mainardi;
 - Trattasi di esistente azienda che si occupa di produzione di inerti lapidei, emulsioni e conglomerati bituminosi, lavori stradali;
 - la ditta in esame è insediata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Collecchio (PR), confinante con aree di classe III[^] "aree di tipo misto",
 - gli impianti previsti, dichiarati significativi sotto il profilo acustico, risultano i seguenti:
 1. n. 1 impianto per la produzione di conglomerati bituminosi marca SIM CB210P lato Ovest (Emissione E1), dotato di un bruciatore insonorizzato, di recente installazione;
 2. n. 1 pala meccanica;
 3. n. 50 transiti complessivi notturni con autocarri;
 - la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge (valori limite assoluti e differenziali);
- Considerato che: €
- Detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
 - A confine della ditta, specie in direzione Sud-Est, sono presenti ricettori abitativi, debitamente considerati nelle analisi svolte, che saranno schermati da terrapieni, cumuli di sabbia e tramogge;

- Le verifiche strumentali eseguite dai Tecnici Competenti risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;
- L'attività in esame è già stata effettuata nell'anno 2014, senza che alla scrivente Agenzia siano pervenute specifiche lamentele da parte dei vicini residenti;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Collecchio;

Tutto quanto ciò premesso, **nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni a condizione che, con congruo anticipo (15 gg.), sia data debita comunicazione ai ricettori interessati, al Comune di Collecchio ed alla scrivente Agenzia, circa le notti di lavorazione.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO ABILITATO IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.